

**PARERE I COMMISSIONE SENATO
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 297**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

- i contenuti del decreto delegato rispondono agli obiettivi fondamentali e ai principi direttivi della delega, quali la chiarezza e la semplificazione normativa, la riduzione del numero delle società e la tutela della concorrenza;
 - la realizzazione di tali obiettivi rappresenta una delle sfide più impegnative dell'intera riforma,
- esprime parere favorevole, a condizione che:
- quanto alla previsione di cui all'articolo 1, comma 6, l'esclusione totale o parziale dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto sia determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne illustri le ragioni, dandone comunicazione al Parlamento;
 - all'articolo 4, comma 2, lettere b) ed e), sia riportato agli articoli 193 e 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016 il riferimento agli articoli 172 e 3 dell'abrogato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - come richiesto anche dal Consiglio di Stato, venga soppresso il comma 3 dell'articolo 4, il quale prevede la facoltà di partecipare a società miste mediante conferimento di immobili, o, in alternativa, sia modificato nel senso di stabilire che lo scopo di tali società sia limitato alla riqualificazione e alla valorizzazione degli immobili conferiti e non anche alla loro gestione. Ciò al fine di evitare l'indebolimento dell'obiettivo di una riduzione del numero delle partecipate, con la prevalenza, nella politica di valorizzazione immobiliare, del modello della società mista piuttosto che di quello delle alienazioni e delle concessioni, con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche in rischi di impresa, in numerosi e disparati settori estranei a finalità pubbliche;
 - con riferimento alle attività consentite dall'articolo 4, sia esplicitato che le società regionali che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria possano essere inserite nell'Allegato A;
 - quanto al controllo della Corte dei conti, previsto dall'articolo 5, comma 4 e al successivo esame di cui all'articolo 20, comma 4, e all'articolo 25, comma 3, si preveda che la Corte adegui la sua organizzazione allo svolgimento delle nuove funzioni, eventualmente valutando l'opportunità di istituire una struttura *ad hoc*, al fine di assicurare uniformità di indirizzo su tutto il territorio nazionale e di poter svolgere efficacemente un'analisi non solo finanziaria e contabile, ma anche in termini di economicità ed efficienza;
 - si intervenga sull'ambito di applicazione delle disposizioni sugli emolumenti degli amministratori, recate dall'articolo 11, commi 6 e 10, attualmente limitato alle società a controllo pubblico, prevedendo che, nel caso di partecipazioni rilevanti, il socio pubblico debba proporre agli organi di amministrazione di introdurre limitazioni analoghe;
 - all'articolo 11, comma 8, si circoscriva il divieto di nominare dipendenti pubblici negli organi di società a controllo pubblico per i soli dipendenti delle amministrazioni controllanti o vigilanti;

- si preveda che non sono dovute buonuscite agli amministratori che, alla fine o anche prima della fine del mandato, sono nominati amministratori in altra società a controllo pubblico;
- sia riformulato l'articolo 12, comma 2 nei seguenti termini: «costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che nell'esercizio dei propri diritti di socio abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione»;
- sia modificato l'articolo 14, comma 5, nel senso di prevedere che la facoltà dell'Amministrazione partecipante di effettuare interventi finanziari in favore di s.p.a. in disavanzo da più di tre anni consecutivi a fronte di convenzioni, contratti di servizio, ampliamento di attività o realizzazione di investimenti, sia consentita solo nel caso di s.p.a. affidatarie di servizio sulla base di gare ovvero nel caso in cui il contratto di servizio sia definito sulla base di costi *standard* o di prezzi Consip;
- quanto all'articolo 15, riguardante l'attività di monitoraggio e controllo sull'attuazione del decreto, per quanto riguarda le società partecipate dallo Stato, ferma la competenza del MEF, essa sia affidata a una struttura *ad hoc* non inquadrata nei Dipartimenti, onde evitare potenziali conflitti tra l'esercizio dei poteri dell'azionista e la predetta attività di monitoraggio e controllo;
- si armonizzi, tramite apposito richiamo nel testo, la disciplina delle società *in house*, dettata dall'articolo 16, con le disposizioni di cui all' articolo 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e con le disposizioni di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di servizi pubblici locali in corso di esame, con riguardo ai requisiti identificativi e alla qualificazione dell'affidamento *in house*;
- si preveda che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, sia fatto divieto alle società strumentali degli enti locali di costituire nuove società o acquisire partecipazioni in altre società, ad eccezione delle *holding*, fermo restando il consolidamento delle perdite delle singole società nel bilancio degli enti proprietari;
- si preveda espressamente, all'articolo 19 l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda, di cui all'articolo 2112 del codice civile in tutti i casi, di cui all'articolo 25, comma 9, di cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva, così da risolvere un fondamentale problema di tutela previdenziale, evitando ai lavoratori interessati la necessità di ricorrere alla ricongiunzione, estremamente onerosa, per il raggiungimento dei requisiti pensionistici;
- siano escluse dall'applicazione degli articoli 19, 20 e 26 le società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale così come previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992;
- all'articolo 20, in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, sia modificato il comma 2, lettera e), che fa riferimento alle partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per

tre dei quattro esercizi precedenti, precisando che la perdita non rappresenti una percentuale inferiore al 5 per cento del fatturato;

- in merito al rinvio operato dall'articolo 20, comma 8, si provveda ad operare un coordinamento tra le norme fatte salve, al fine di evitare scadenze estremamente ravvicinate di adempimenti di contenuto analogo, a tal fine salvaguardando i piani attuati a seguito della legislazione vigente e rinviando la decorrenza dell'obbligo della revisione ordinaria all'anno 2017;
- all'articolo 26, come osservato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ferma restando la natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti da ricollocare, per i quali potranno essere attivati anche gli ulteriori strumenti previsti dalla normativa nazionale e regionale nei casi di ricollocazione a seguito di crisi aziendali, si preveda di far precedere l'inserimento del personale eccedente nell'elenco di cui al comma 1 da processi di mobilità in ambito regionale, e sia valutato l'affidamento della gestione dell'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro anziché al Dipartimento della funzione pubblica.

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

- valuti il Governo l'opportunità di sostituire la dizione "leggi speciali", di cui all'articolo 1, comma 3, che potrebbe comportare dubbi in fase applicativa con l'introduzione di nuove deroghe disorganiche con leggi di settore, con "norme generali di diritto privato" e "norme generali di diritto amministrativo";
- si segnala l'opportunità di integrare l'articolo 1, comma 4 nel senso di specificare le norme fatte salve, al fine di soddisfare il criterio della semplificazione e della certezza normativa, come rilevato anche dal Consiglio di Stato;
- valuti il Governo la possibilità di chiarire che, qualora la disciplina specifica non sia esaustiva, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali contenute nel Testo unico;
- si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 11, comma 3, escludendo che l'Assemblea della società a controllo pubblico possa optare per il sistema di *governancedualistico*, con il quale al Consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 2409-*terdecies*, primo comma, lettera *f*-bis), del codice civile, al fine di evitare artificiose moltiplicazioni di organi di amministrazione;
- all'articolo 11, comma 6, al fine di evitare disparità di trattamento - dal punto di vista retributivo e contributivo - per i componenti dell'organo di amministrazione delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, rispetto al trattamento previsto per la generalità dei dipendenti delle medesime società, si valuti l'opportunità di prevedere che la determinazione del trattamento economico annuo degli amministratori non possa comunque eccedere il limite massimo corrispondente al costo complessivo previsto per la retribuzione dirigenziale di euro 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali;
- valuti il Governo la necessità di prevedere una norma transitoria a salvaguardia dei casi in cui le cariche di presidente, amministratore delegato o componente dell'organo di indirizzo siano state conferite dall'amministrazione pubblica a propri dipendenti in rappresentanza dell'amministrazione stessa, purché a titolo gratuito, e siano sopravvenute cause di incompatibilità;

- quanto all'articolo 20, comma 2, lettera *d*), fermo restando l'obbligo di dismissione per le società con un fatturato medio non superiore a un milione di euro nel triennio precedente, si valuti la possibilità di prevedere deroghe per casi eccezionali con motivato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- si precisino le ragioni dell'inserimento nell'Allegato A di ciascuna delle società ivi indicate, con particolare riferimento al Gruppo Eur;
- valuti il Governo, allo scopo di incentivare i processi di razionalizzazione e dimissione delle partecipazioni pubbliche, la possibilità di prevedere nella prossima legge di stabilità: *a*) che le perdite finanziarie rinvenienti dalle procedure di liquidazione delle società pubbliche possano essere riassorbite dai bilanci dei rispettivi soci pubblici nell'arco di un triennio; *b*) che i ricavi provenienti dalla alienazione di partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche possano essere destinati al finanziamento degli investimenti pubblici anche in deroga alle disposizioni vigenti;
- si valuti, infine, l'opportunità di approfondimenti specifici con riferimento alle società miste individuate come soggetti responsabili ai sensi della delibera CIPE del 21 marzo 1997, in materia di "disciplina della programmazione negoziata".